

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

- Sezione prima civile -

così composta:

dott. Corrado MAFFEI

Presidente

" Roberto CIMORELLI-BELFIORE

Cons. rel.

" Luigi Fabrizio Augusto MANCUSO

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5923 del R.G. per gli affari

contenziosi dell'anno 2008, riservata per la decisione all'udienza del 4 dicembre 2013, e vertente

TRA

appellante elett. dom.ta in presso lo studio del procuratore avv.to che, in unione con il procuratore avv.to la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.

E



elett.te dom.to in Roma, presso lo studio del procuratore avv.to che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di appello.

OGGETTO: insinuazione tardiva.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2013, i procuratori delle parti così concludevano. Per la appellante: " 1. In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 24845/2007 e

pertanto ammettere il credito vantato dalla S.p.A. al passivo del Fallimento S.p.A. in via condizionale per la somma di € 4.427.843,22, pari all'ammontare del massimale portato dalla polizza fideiussoria n.

In ogni caso, ammettere il credito vantato dalla 6, p.A. al passivo del Fallimento 6. in via condizionale per la somma di € 4.427.843,22, pari all'ammontare del massimale portato dalla polizza fideiussoria 6. ovvero per il diverso importo eventualmente ritenuto; con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio gravati di i.v.a. e c.p.a. come per legge". Per l'appellato: "L'appello deve essere rigettato con la relativa condanna alle spese del grado".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la S.p.A. chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento in via condizionale, per il credito di € 4.427.843,22, in chirografo, corrispondente all'ammontare del massimale di una polizza fideiussoria prestata in favore di un raggruppamento di imprese del quale la faceva parte quale mandante. Esponeva che, stante l'inadempimento del raggruppamento, la stazione appaltante, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo a termini di polizza ad essa ricorrente; che ciò giustificava la richiesta di ammissione al passivo del fallimento per il proprio credito derivante dal diritto di esercitare il regresso nell'ipotesi di pagamento da parte sua delle somme richieste dal creditore principale. Il curatore, all'udienza fissata ex art. 101 l.f.,

rendeva parere negativo all'ammissione del credito evidenziando che, per accordi intercorsi con la società capogruppo S.p.A. e con altre società del raggruppamento di imprese, la sarebbe dovuta rimanere estranea a qualsiasi esborso relativo all'appalto in questione e perché, comunque, la domanda avrebbe dovuto essere limitata alla quota di partecipazione della all'ATI, pari al 7% dell'intero. Il fallimento si costituiva sostenendo la carenza di legittimazione passiva della società e, quindi, del sopravvenuto Fallimento e, in ogni caso, l'insussistenza e l'inopponibilità alla massa del diritto fatto valere dalla ricorrente.

Con sentenza n. 24845 depositata il 18 dicembre 2007, il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, rigettava le domande proposte dalla ricorrente nei confronti del Fallimento, condannandola alla rifusione delle spese processuali. Con atto notificato in data 28 aprile 2008, S.p.A. conveniva il Fallimento S.p.A. dinanzi a questa Corte proponendo appello avverso detta sentenza per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Instauratosi il contraddittorio, l'appellato Fallimento S.p.A. si costituiva in giudizio concludendo come in atti

La causa era posta in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2013, sulle conclusioni formulate dalle parti e richiamate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha ritenuto la domanda insuscettibile di accoglimento poiché era da

escludersi che il pagamento richiesto al garante Sai dalla Amministrazione appaltante potesse riferirsi ad un debito imputabile alla soc.

Il credito dell'appaltante garantito dalla come riferito dalla

stessa ricorrente, era relativo alla restituzione delle anticipazioni contrattuali che le imprese appaltatrici avevano ricevuto senza portare a termine i lavori oggetto del contratto di appalto intercorso con il raggruppamento del quale le stesse imprese facevano parte: contratto per il quale, in considerazione degli inadempimenti della appaltatrici, la stazione appaltante aveva iniziato la procedura di rescissione in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 340 della L. 2248/1865. Tale procedura, però, come emergeva dalla documentazione in atti e non era in contestazione tra le parti, era stata instaurata dall'Amministrazione appaltante quando la essendo stato dichiarato il suo fallimento, non faceva più parte del raggruppamento di imprese e doveva considerarsi già sciolta

dal contratto di appalto. Con la conseguenza che, da un lato, doveva ritenersi che il rapporto di appalto, al momento del fallimento della , si stava svolgendo regolarmente, senza alcun inadempimento da parte delle imprese appaltatrici e, dall'altro e in ogni caso, che il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la restituzione delle anticipazioni, derivante dalla rescissione in danno, compiuta all'esito della procedura amministrativa iniziata dopo la dichiarazione di fallimento della , non era opponibile alla massa. Discendeva da ciò che il pagamento richiesto dall'Amministrazione alla non poteva riferirsi a debiti vantati dalla stessa Amministrazione nei confronti della e che, pertanto, la domanda spiegata dalla ricorrente doveva essere respinta.

Con i formulati motivi di gravame la appellante soc.

sostiene che la decisione appariva erronea ed incongruamente

motivata sotto diversi aspetti. Era in primo luogo errata l'affermazione del Tribunale secondo cui la "doveva considerarsi già sciolta dal contratto di appalto in questione" che, a quel momento, "si stava svolgendo regolarmente, senza alcun inadempimento da parte delle imprese appaltatrici", con conseguente insussistenza di alcun credito risarcitorio dell'Amministrazione verso egittimante la domanda di ammissione condizionale formulata dalla sua garante. A dire della appellante, l'assunto era errato in quanto la garanzia da essa prestata riguardava l'obbligo di restituzione delle anticipazioni che, come tale, non atteneva ad una pretesa risarcitoria da inadempimento dell'appaltatore ma sussisteva in ogni caso ogni qualvolta il rapporto si sciogliesse anche per causa incolpevole ex art. 81 L.F., quale effetto restitutorio connesso appunto allo

scioglimento del contratto. Con conseguente inutilità della individuazione della causa e del momento dello scioglimento del rapporto principale garantito per farne discendere conseguenze non giustificate.

Errato era anche l'ulteriore assunto secondo il quale, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la restituzione delle anticipazioni, derivante dalla rescissione in danno, compiuta all'esito della procedura amministrativa iniziata dopo la dichiarazione di fallimento della , non era opponibile alla massa. Infatti, secondo la appellante, il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la restituzione delle anticipazioni sussisteva a prescindere dalla causa dello scioglimento del contratto.

L'appello è infondato.

Osserva il Collegio che le censure svolte dalla soc. appellante non colgono nel segno per il loro carattere assolutamente generico ed inconferente. E', infatti, pacifico che la rescissione in danno attuata dall'Amministrazione sia stata in concreto originata da un inadempimento contrattuale dell'associazione temporanea di imprese insorto (come è stato affermato in sentenza con pronuncia rimasta, sul punto, immune da specifica censura) successivamente al fallimento della mandante soc. quando cioè quest'ultima si era già sciolta dal contratto di appalto in essere con l'Amministrazione. Ora, essendo altrettanto incontroverso che il rapporto era proseguito con la capogruppo mandataria e le altre imprese facenti parte del raggruppamento, e non risultando in alcun modo dedotto che la in bonis avesse in qualche

misura concorso all'inadempimento, è evidente l'insussistenza di un debito concorsuale della massa dal momento che l'obbligo di restituzione delle anticipazioni pagate dal Ministero committente era nato con la rescissione del contratto per inadempimento avutosi solo successivamente al fallimento. Peraltro la tesi sostenuta dalla appellante, secondo cui l'obbligo di restituzione delle anticipazioni sussisterebbe a prescindere dalla causa dello scioglimento del contratto, è nella specie inconferente poiché il diritto di regresso azionato dalla garante con richiesta di ammissione in via condizionale nasce da una polizza fideiussoria (quella escussa dalla committenza) che prevede il "pagamento del risarcimento... in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto o per colpa della Ditta obbligata" (v. condizioni generali di assicurazione).

Col conseguente rigetto dei motivi di gravame, restano assorbite e superate le ulteriori eccezioni riproposte dalla curatela in questo grado e contraddette dall'assicuratore con l'appello.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta l'appello proposto dalla appellante

La sentenza n. 24845/07 del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, nei
confronti dell'appellato Fallimento

Condanna la appellante al rimborso, in favore dell'appellato Fallimento

delle spese del presente grado di giudizio
liquidate in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA